

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progetto esecutivo di adeguamento della S.O. "Barone Lombardo di Canicattì" per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015

5.10

IMPIANTO ANTINCENDIO SCHEMA DI CONTRATTO

(aggiornamento al PREZZARIO UNICO REGIONALE PER
I LAVORI PUBBLICI IN SICILIA ANNO 2019)

Il Progettista

Ing. Salvatore Carreca

Il R.T.S.A.

Ing. Alessandro Dinolfo

Il R.U.P.

Geom. Calogero Capraro

Data

Revisione 05

Aggiornamento

Protocollo

SCHEMA DI CONTRATTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

n. rep.

Progetto di adeguamento della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015

L'anno giorno del mese di presso nell'Ufficio della Direzione Generale, avanti a me, autorizzato a ricevere gli atti del, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciare, sono personalmente comparsi: il/la sig., nato/a a, il, residente a in via, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualità di, il/la sig., nato/a a, il, residente a in via, codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa parenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con determinazione n. del U.O.C Servizio Tecnico n. in data esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo di euro 1.452.880,33 (unmilionequattrocinquantaduemilaottocentoottanta/44), di cui euro 975.808,74 (novecentosettantacinquemilaottocentootto/74) a base d'asta, euro 477.071,59 (quattrocentosettantasettemilasettantuno/59) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro 59.632,69 (cinquantanovemilaseicentotrentadue/69) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco prezzi e con le modalità esecutive del capitolato speciale d'appalto.

- che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro (.....);
- che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.A.A. n. del attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. nato a il codice fiscale, di procedi-

menti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

Il/La Sig., per conto del cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa sede in l'appalto dei lavori di da realizzare presso, il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa affidataria rappresentata da, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a il, residente in via n.

Art. 2. Attestazione sullo stato dei luoghi

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 32, comma 8 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e supportati dall'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Si allega l'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento).

Art. 3. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro (.....), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro (.....):

N.	Descrizione	Importo euro
a	Lavori a corpo	-----
b	Lavori a misura	981.167,92
c	Somme a disposizione delle stazione appaltante	480.350,04
	Sommano	1.461.517,96
d	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	59.829,23

Con riferimento all'importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a corpo e a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti:

importo per le categorie di lavoro a misura

N.	Categoria	Descrizione	Importo Euro
1	OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	154.493,29
	OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	245.581,79
2	OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	581.092,74
		TOTALE IMPORTI	981.167,92

Art. 4. Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 260 (duecentosessanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla direzione dei lavori, a mezzo pec (.....@.....it) o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo l'apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5. Risarcimento danno per sospensioni illegittime dei lavori

All'impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovrà essere corrisposto un indennizzo giornaliero quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
- a) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- a) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- a) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, comma 4 del codice.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non

comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 7. Garanzia provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'Istituto di credito n. in data
..... per l'importo di euro(.....) (all.....);
- o
- fidejussione assicurativa della Società n. in data
per l'importo di euro (.....) (all.).

La garanzia provvisoria garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Garanzie definitive

8.1. Garanzia dell'adempimento o del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, mediante:

- fidejussione assicurativa della Società n. in data

(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro (.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'esecutore, ai sensi dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società n. in data, per

l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (.....), che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria

8.1.1. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'esecutore ai sensi dell'art. 103, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

8.4. Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è obbligato a stipulare, per i lavori per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10. Pagamenti in acconto e interessi per ritardato pagamento

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 120.000,00 (centoventimila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per

causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le disposizioni dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 dopo l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.

Art. 12. Sinistri alle persone e danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 13. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 14. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50.

Art. 15. Cessione del contratto – Subappalto

15.1. Cessione

Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

15.2. Subappalto

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, l'appaltatore intende subappaltare i lavori o le seguenti parti di opere:

.....

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

(oppure)

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta i lavori o parti di opere che si intende subappaltare, non è ammesso il subappalto.

Art. 16. Revisione prezzi

Per i lavori affidati, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a2) eventuali altre somme a disposizione dell'amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
 - a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimi di competenza dell'amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione committente;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso via n.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a mediante In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 18. Cessione del credito

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 è ammessa la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o

che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni esecutivi.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa con l’indicazione dei lavori o delle parti opere che si intende subappaltare (art. 105, c. 4, lett. c);

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; *Allegato D* – capitolato speciale d’appalto; *Allegato E* – elaborati progettuali esecutivi;

Allegato F – elenco dei prezzi unitari;

Allegato G – computo metrico estimativo (richiamato nel bando o nell’invito);

Allegato H – piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – attestazione del direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) sullo stato dei luoghi;

Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale);

Allegato N – polizze di garanzie definitive.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 24. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 25. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa

Il Direttore Generale

Il Dirigente